



Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del 24-06-2016

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA DELL'ALIQUOTA E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2016 - MODIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 30/05/2016.

L'anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione Straordinaria seduta Pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

CALVIGIONI NELIA	P	SPALLETTI UMBERTO	P
CARTECHINI PAOLO	A	MARINI GRAZIANO	P
SICILIANO PIETRO ANTONIO	P	MAZZA FABIO	P
BROGLIA VANDA	A	RITA ALBERTO	P
PIERANTONI MANUELE	P	TARDINI MARIO	A
CESCA MASSIMO	P	MORRESI PIERO	P
TAMBURRINI STEFANIA	P	SALVUCCI ENZO	A
MONTECCHIA STEFANO	P	MARRESI LAURO	P
BERTINI PAOLO	A		

PRESENTI n. 12

ASSENTI n. 5

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Italia Pistelli.

Assume la presidenza il PRESIDENTE PIETRO ANTONIO SICILIANO nella sua qualità di CONSIGLIERE.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Sigg.

UMBERTO SPALLETTI

FABIO MAZZA

LAURO MARRESI

ASSESSORATO
UFFICIO PROPONENTE FINANZE BILANCIO E PATRIMONIO

Registro proposte 31

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a partire dal 01[^] gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate tributarie: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato a finanziare i servizi indivisibili prestati dal comune, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, 446, il Consiglio Comunale determina la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 683, della citata L.n.147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20 maggio 2014, con la quale è stato approvato il regolamento comunale sulla disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI), con decorrenza dal 01[^] gennaio 2014;

Visto l'art. 53, comma 16[^], della Legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce che "Il termine previsto per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.Pe.F. di cui all'articolo 1, comma 3[^], del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.Pe.F., e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

Visto l'art. 1, comma 169[^], della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria per l'anno 2007), che testualmente recita: "169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1[^] gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 01^o marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del giorno 07 marzo 2016, con il



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

quale il termine ultimo per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato differito, per l'anno 2016, al 30 aprile 2016, salvo ulteriori differimenti del predetto termine da stabilire da parte delle Autorità competenti in materia;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 30 dicembre 2013, con la quale il Comune di Corridonia ha deliberato l'affidamento diretto "in-house providing" della gestione del servizio di accertamento, riscossione e controllo delle entrate tributarie e patrimoniali comunali alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", con decorrenza dal 01° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2022, ed ha stipulato, da ultimo, in data 27 luglio 2015, con la società "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", il relativo contratto di servizio registrato al repertorio delle scritture private dell'Ente al n. 848;

Visto l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, con il quale è stata stabilita la sospensione per il 2016 dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e relative addizionali, ad eccezione della tassa sui rifiuti;

Considerato che la citata Legge n.147/2013 prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del citato D.Lgs. n.446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'imposta municipale propria (IMU) per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale dell'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n.557/1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

Visto che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: "14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»";

Visto che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato che dal 1° gennaio 2016 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed a quelle ad esse equiparate con legge, e che pertanto il Comune deve reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), le quali saranno utilizzate per la copertura parziale (10,84%) dei costi dei servizi indivisibili relativi alle missioni ed ai programmi di spesa di seguito indicati:

- Missione 01 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile: Euro 228.541,65;
- Missione 03 Programma 01 Polizia locale e amministrativa (al netto dei costi finanziati con i proventi ex art. 208 Codice della Strada): Euro 429.909,74;
- Missione 05 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Euro 148.142,00;
- Missione 06 Programma 01 Sport e tempo libero: Euro 130.300,00;
- Missione 08 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio: Euro 328.471,14;
- Missione 09 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale: Euro 215.800,00;
- Missione 10 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali (al netto dei costi finanziati con i proventi ex art. 208 Codice della Strada): Euro 932.584,30;
- Missione 12 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale: Euro 123.905,77;

Totale dei costi dei servizi indivisibili.....Euro 2.537.654,60
Gettito TASI previsto per l'anno 2016.....Euro 275.000,00
Percentuale di copertura dei servizi indivisibili con il gettito TASI
previsto per l'anno 2016: 10,84;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30 maggio 2016, con la quale il Consiglio Comunale ha confermato, per l'anno 2016, l'aliquota e le detrazioni ai fini dell'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), già vigenti nell'anno 2015;

Considerato che, per mero errore materiale, occorre sostituire nella premessa della delibera consiliare n. 17 del 30 maggio 2016, la frase: "Ritenuto di confermare, ai fini dell'applicazione della TASI per l'anno 2016, le seguenti aliquote già vigenti nell'anno 2015:

1) aliquota del 2 per mille da applicare alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate per legge, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed alle relative pertinenze;

2) aliquota dello 0,5 per mille: da applicare sugli immobili assoggettabili alla TASI diversi dagli immobili di cui al precedente punto n. 1);"

con la seguente frase:

"Ritenuto di confermare, ai fini dell'applicazione della TASI per l'anno 2016, l'aliquota dello 0,5 per mille su tutti gli immobili assoggettabili alla TASI, comprese le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze;"

Considerato, altresì, che, per mero errore materiale, occorre sostituire nel dispositivo della delibera consiliare n. 17 del 30 maggio 2016, la frase:

"Di confermare, per l'anno 2016, le seguenti aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI), già vigenti nell'anno 2015:

1) aliquota del 2 per mille da applicare alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate per legge, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed alle relative pertinenze;

2) aliquota dello 0,5 per mille: da applicare sugli immobili assoggettabili alla TASI diversi dagli immobili di cui al precedente punto n. 1). Non spetta all'occupante o detentore la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze indicata al successivo punto 3);

3) detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze variabile in funzione dell'indicatore ISEE del nucleo familiare di



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

appartenenza del titolare del diritto reale dell'abitazione principale e delle relative pertinenze riferito all'anno precedente all'anno di imposta, come di seguito indicato:

- Indicatore ISEE fino a 10.000: detrazione spettante: Euro 100,00;
- Indicatore ISEE oltre 10.000 e fino a 20.000: detrazione spettante: Euro 50,00;
- Indicatore ISEE oltre 20.000: detrazione spettante: nessuna;"

con la seguente frase:

"Di confermare, per l'anno 2016, la seguente aliquota e le seguenti detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI), già vigenti nell'anno 2015:

- 1) aliquota dello 0,5 per mille: da applicare su tutti gli immobili assoggettabili alla TASI, comprese le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze. Non spetta all'occupante o detentore dell'abitazione principale e le relative pertinenze la detrazione indicata al successivo punto 2);
- 2) detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze variabile in funzione dell'indicatore ISEE del nucleo familiare di appartenenza del titolare del diritto reale dell'abitazione principale e delle relative pertinenze riferito all'anno precedente all'anno di imposta (ad esempio: indicatore ISEE dell'anno 2015 per la TASI dell'anno 2016), come di seguito indicato:
 - Indicatore ISEE fino a 10.000: detrazione spettante: Euro 100,00;
 - Indicatore ISEE oltre 10.000 e fino a 20.000: detrazione spettante: Euro 50,00;
 - Indicatore ISEE oltre 20.000: detrazione spettante: nessuna;"

Ritenuto di confermare, ai fini dell'applicazione della TASI per l'anno 2016, l'aliquota dello 0,5 per mille, già vigente nell'anno 2015, su tutti gli immobili assoggettabili alla TASI, comprese le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze;

Ritenuto di confermare, ai fini dell'applicazione della TASI per l'anno 2016, la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, già vigente nell'anno 2015, variabile in funzione dell'indicatore ISEE del nucleo familiare di appartenenza del titolare del diritto reale dell'abitazione principale e delle relative pertinenze riferito all'anno precedente all'anno di imposta (ad esempio: indicatore ISEE dell'anno 2015 per la TASI dell'anno 2016), come di seguito indicato:

- Indicatore ISEE fino a 10.000: detrazione spettante: Euro 100,00;
- Indicatore ISEE oltre 10.000 e fino a 20.000: detrazione spettante: Euro 50,00;
- Indicatore ISEE oltre 20.000: detrazione spettante: nessuna;

Ritenuto di confermare, ai fini dell'applicazione della TASI per l'anno 2016, l'aliquota dello 0,5 per mille, già vigente nell'anno 2015, sugli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibiti ad abitazione principale, da parte di un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, e sulle relative pertinenze. Non spetta all'occupante o detentore la detrazione sopraindicata per l'abitazione principale e le relative pertinenze;

Considerato che il gettito TASI previsto per l'anno 2016, che viene calcolato mediante l'applicazione dell'aliquota e delle detrazioni sopra indicate, ammonta ad Euro 275.000,00;

Dato atto che la detrazione ai fini della TASI, da applicare, per l'anno 2016, sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sulle unità immobiliari ad esse equiparate per legge, aventi la categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e sulle relative pertinenze, spetta, secondo gli importi sopraindicati, ai soggetti passivi titolari di diritti reali sulle unità immobiliari d'anzì indicate appartenenti ad un nucleo familiare

avente l'indicatore ISEE riferito all'anno precedente all'anno di imposta, che rispetti i limiti sopraindicati, i quali presentino, per l'anno 2016, su apposito modello messo a disposizione dalla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre 2016, alla stessa società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale" il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'indicatore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, debitamente compilato e sottoscritto, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma;

Dato atto che la TASI è versata mediante il modello di pagamento unificato (modello F24) secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09 luglio 1997, n. 141;

Dato atto che il versamento della TASI deve essere effettuato mediante due rate secondo le scadenze fissate per l'imposta municipale propria (16 giugno 2016 e 16 dicembre 2016), ma che è comunque consentito il versamento in una unica soluzione entro il 16 giugno 2016;

Dato atto che l'adozione della presente delibera non altera gli equilibri del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2016/2017/2018 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30 maggio 2016, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Ritenuto di trasmettere la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione dell'aliquota e delle detrazioni ai fini della TASI per l'anno 2016, al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del citato D.L. n.201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del citato D.Lgs. n.446/1997, entro trenta giorni dalla data di sua esecutività;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è avvenuta la consultazione della competente Commissione consiliare;

Visto il vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Statuto comunale;

PROPONE

Per i motivi in premessa esposti;

Di confermare, per l'anno 2016, la seguente aliquota e le seguenti detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI), già vigenti nell'anno 2015:

- 1) aliquota dello 0,5 per mille: da applicare su tutti gli immobili assoggettabili alla TASI, comprese le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze. Non spetta all'occupante o detentore dell'abitazione principale e le relative pertinenze la detrazione indicata al successivo punto 2);
- 2) detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze variabile in funzione dell'indicatore ISEE del nucleo familiare di appartenenza del titolare del diritto reale dell'abitazione principale e delle relative pertinenze riferito all'anno precedente all'anno di imposta (ad esempio: indicatore ISEE dell'anno 2015 per la TASI dell'anno 2016), come di seguito indicato:
 - Indicatore ISEE fino a 10.000: detrazione spettante: Euro 100,00;
 - Indicatore ISEE oltre 10.000 e fino a 20.000: detrazione spettante: Euro 50,00;



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

- Indicatore ISEE oltre 20.000: detrazione spettante: nessuna;

Di confermare, ai fini dell'applicazione della TASI per l'anno 2016, l'aliquota dello 0,5 per mille, già vigente nell'anno 2015, sugli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibiti ad abitazione principale, da parte di un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, e sulle relative pertinenze;

Dare atto che la detrazione ai fini della TASI, da applicare, per l'anno 2016, sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sulle unità immobiliari ad esse equiparate per legge, aventi la categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e sulle relative pertinenze, spetta, secondo gli importi sopraindicati, ai soggetti passivi titolari di diritti reali sulle unità immobiliari dianzi indicate appartenenti ad un nucleo familiare avente l'indicatore ISEE riferito all'anno precedente all'anno di imposta, che rispetti i limiti sopraindicati, i quali presentino, per l'anno 2016, su apposito modello messo a disposizione dalla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre 2016, alla stessa società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale" il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'indicatore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, debitamente compilato e sottoscritto, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma;

Dare atto che la TASI è versata mediante il modello di pagamento unificato (modello F24) secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09 luglio 1997, n. 141;

Dare atto che il versamento della TASI deve essere effettuato mediante due rate secondo le scadenze fissate per l'imposta municipale propria (16 giugno 2016 e 16 dicembre 2016), ma che è comunque consentito il versamento in una unica soluzione entro il 16 giugno 2016;

Dare atto che l'adozione della presente delibera non altera gli equilibri del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2016/2017/2018 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30 maggio 2016, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Di trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del citato D.L. n.201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del citato D.Lgs. n.446/1997, la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione dell'aliquota e delle detrazioni ai fini della TASI per l'anno 2016, al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data della sua esecutività;

Di trasmettere copia della presente delibera alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale" per gli adempimenti di competenza;

Di chiedere per l'urgenza l'immediata esecutività del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Adalberto Marani

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA
DELL'ALiquOTA E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2016 - MODIFICA DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 30/05/2016.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA , DI LEGITTIMITA' E CORRETTEZZA
AMMINISTRATIVA**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49, 1^ comma e 147 bis del T.U. delle
Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Corridonia, li 15-06-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Adalberto Marani



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49, 1[^] comma e 147 bis del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Corridonia, li 15-06-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Dott. Adalberto Marani

VERBALE DI SEDUTA

**Si dà atto che rientra in aula il Consigliere Paolo Cartechini
Consiglieri presenti n. 13**

Il Presidente del Consiglio lascia la parola all'Assessore Pierantoni per l'illustrazione dell'argomento;

Terminata la relazione introduttiva il Presidente dichiara aperto il dibattito per il quale si rinvia al resoconto della seduta risultante dalla trascrizione della registrazione depositata in atti;

Il Presidente del Consiglio, considerato che non vi sono dichiarazioni di voto pone a votazione la proposta di deliberazione;

Effettuata la votazione per alzata di mano resa nei modi e nelle forme di legge con il seguente risultato proclamato dal presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri presenti: n. 13

Consiglieri votanti n. 10

Consiglieri astenuti n. 3 (Rita, Morresi, Marresi)

Voti favorevoli: n. 10 (Calvigioni, Cartechini, Siciliano, Pierantoni, Cesca, Tamburrini, Montecchia, Spalletti, Marini, Mazza)

Voti contrari: n. 0

Pertanto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il sopra riportato documento istruttorio;

Udito il dibattito;

Considerato che la presente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare in data 20/06/2016;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49, 1[^] comma e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

DI APPROVARE LA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: "TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA DELL'ALIQUOTA E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2016 - MODIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 30/05/2016."

Il Presidente del Consiglio propone di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto;

Effettuata la votazione per alzata di mano resa nei modi e nelle forme di legge con il seguente risultato proclamato dal presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri presenti: n. 13

Consiglieri votanti n. 10

Consiglieri astenuti n. 3 (Rita, Morresi, Marresi)

Voti favorevoli: n. 10 (Calvigioni, Cartechini, Siciliano, Pierantoni, Cesca, Tamburrini, Montecchia, Spalletti, Marini, Mazza)

Voti contrari: n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione;

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to PIETRO ANTONIO SICILIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Italia Pistelli

E' copia conforme all'originale.

Corridonia lì, 28-06-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Italia Pistelli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line nel sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 28-06-2016

Corridonia lì 28-06-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Italia Pistelli

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-06-2016 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Italia Pistelli